

REGOLAMENTO (CEE) N. 119/75 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1975****che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea per l'energia atomica⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2879/73⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi per i prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 234/73 del Consiglio e (CEE) n. 1922/74 della Commissione, del 23 luglio 1974⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2518/74⁽⁵⁾; che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, ad eccezione degli importi validi per i prodotti che rientrano nella sottovoce 15.01 A della tariffa doganale comune, sono tuttavia determinati conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/73, qualora si presenti la situazione indicata all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali⁽⁶⁾;

considerando che, nel settore delle carni suine, il calcolo degli importi compensativi conduce ad importi minimi; che occorre pertanto non fissare tali importi compensativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/73 applicabili a titolo degli importi compensativi nel settore delle carni suine per il periodo dal 1° febbraio 1975 al 30 aprile 1975 sono fissati a 0, ad eccezione degli importi validi per i prodotti che rientrano nella sottovoce 15.01 A della tariffa doganale comune.

2. Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi per i prodotti che rientrano nella sottovoce 15.01 A della tariffa doganale comune sono fissati all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 3.

(4) GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 30.

(5) GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.

(6) GU n. L 27 del 1° 2. 1973, pag. 25.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi applicabili a titolo degli importi compensativi	
		Regno Unito	Irlanda
		— UC/100 kg —	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi :		
	A. Strutto ed altri grassi di maiale :		
	I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	3,08	1,23
	II. altri	3,08	1,23

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

- Nota* : 1. Per i prodotti della sottovoce 15.01 A I della tariffa doganale comune per i quali il dazio è stato consolidato in seno al GATT, gli importi compensativi sono limitati all'importo derivante da tale consolidamento.
2. In base alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 6, dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati l'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro non può essere superiore all'importo totale riscosso da questo stesso Stato membro sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi.